

Vademecum **TARIG**

ABACO S.p.A.
SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

CONCESSIONARIO

TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA



COMUNE DI GRADO





Tassa sui rifiuti giornaliera (Ta.Ri.G.)

Di seguito riportiamo un sintetico ma speriamo utile vademecum sulla Tassa sui rifiuti giornaliera.

1. PRESUPPOSTO DELLA TARI

Presupposto della Tari è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani assimilati.

a) Cos'è la Tari giornaliera?

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la Tari in base a tariffa giornaliera.

2. A CHI FARE LA DICHIARAZIONE ED IL PAGAMENTO

La Ta.Ri.G. è gestita da ABACO S.p.A. (di seguito denominata ABACO), Concessionaria per la riscossione e l'accertamento, operante in nome e per conto del Comune di Grado.

Le dichiarazioni relative a tale tassa, pertanto, dovranno essere presentate agli Uffici ABACO di riferimento, oppure tramite posta, fax o e-mail, ed i relativi pagamenti andranno versati su apposito conto corrente dedicato, le cui coordinate sono riportate al successivo paragrafo 9 unitamente alle informazioni di contatto.

3. DICHIARAZIONE DI ESPOSIZIONE E PAGAMENTO

a) Chi deve pagare la Tarig?

È soggetta al pagamento della Tassa qualsiasi produzione di rifiuti urbani assimilati, la cui rimozione venga gestita dalla società adibita alla raccolta e allo smaltimento di tali rifiuti. La tassa giornaliera deve essere versata se i soggetti che producono rifiuti urbani assimilati occupano o detengono temporaneamente locali o aree pubbliche o di uso pubblico per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

b) Cosa pagano i detentori di locali o aree pubbliche che per un periodo superiore ai 183 giorni?

Se la produzione dei rifiuti è relativa alla detenzione o all'occupazione di locali o aree pubbliche o di uso pubblico **per un periodo superiore a 183 giorni, occorre pagare la tassa annuale** commisurata in base ad apposite tariffe annuali consultabili su regolamento comunale della Tari.

c) Cosa si deve fare?

Chi dispone di una concessione di suolo pubblico temporanea deve informarsi presso gli Uffici di ABACO ed accertarsi se, per il tipo di occupazione, è necessario provvedere al versamento del tributo giornaliero.

Se è autorizzato a realizzare l'occupazione, l'interessato è **tenuto a presentare al Concessionario apposita dichiarazione** su modello predisposto e messo a disposizione dal medesimo, nella quale devono essere indicati gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi



dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tipologia del rifiuto prodotto, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

L'obbligo della dichiarazione è assolto con il pagamento della Tassa da effettuarsi entro l'ultimo giorno di occupazione. Ad ogni modo, il versamento viene effettuato con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

d) Come si compila la dichiarazione di inizio occupazione?

I **moduli appositi** per presentare la dichiarazione di inizio occupazione sono disponibili presso lo sportello nel territorio comunale o sul sito di ABACO.

Esempio - Per quanto riguarda i pubblici esercizi (bar) devono essere indicati i seguenti elementi, che rilevano al fine del calcolo della tassa dovuta:

- Superficie occupata espressa in metri quadrati;
- Durata dell'occupazione espressa in giorni
- Tariffa corrispondente alla tipologia del rifiuto prodotto
- Importo complessivamente dovuto

Comunque, per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alle caratteristiche dei vari rifiuti, al calcolo della tassa e alla modalità di dichiarazione e pagamento, il Contribuente è invitato a mettersi in contatto telefonicamente, via e-mail o fax con gli Uffici ABACO di riferimento o a recarsi direttamente agli sportelli dedicati, dove potrà ricevere assistenza nella compilazione della dichiarazione e richiedere un bollettino per il pagamento del tributo.

e) Chi deve fare la dichiarazione e il pagamento?

Ad avere la responsabilità principale per il pagamento della tassa è colui che ha ottenuto l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o alla detenzione di locali pubblici o ad uso pubblico. È, comunque, obbligato in solido al pagamento l'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, purché sia accertata la produzione di rifiuti urbani assimilati.

e) E se non vengono prodotti rifiuti?

Qualora non venissero prodotti rifiuti o qualora si proceda autonomamente alla rimozione dei rifiuti stessi, la tassa non è dovuta.

4. CALCOLO DELLA TASSA

a) Chi stabilisce le tariffe?

Le tariffe applicate nel territorio comunale sono quelle deliberate dal Comune in base a quanto previsto dai commi da 639 a 668 (da 662 a 664 le disposizioni per il tributo giornaliero) dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014).

b) Come si calcola la superficie tassabile?

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.

c) Come si calcola la tassa?

La tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.



La tariffa è maggiorata del tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo e applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

d) Chi effettua il conteggio di quanto dovuto?

La tassa è in autoliquidazione, ovvero il cittadino/contribuente dovrebbe autonomamente versare l'importo dovuto; tuttavia, l'Ufficio del Concessionario è sempre a disposizione per il conteggio corretto della tassa da versare.

5. RAVVEDIMENTO OPEROSO

a) Cosa fare se non è stato effettuato il pagamento entro i termini?

Se il contribuente non ha effettuato il pagamento della tassa entro la scadenza, può rimediare provvedendo **spontaneamente** attraverso lo strumento del **ravvedimento operoso**, che gli impone di **versare, contestualmente alla tassa dovuta, gli interessi legali maturati** alla data di pagamento e una **sanzione di ritardato pagamento** (30% della tassa, con riduzione alla metà, ossia 15% della tassa, per i pagamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni e con ulteriore riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo, ossia 1% della tassa a per giorno, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni) ridotta:

- ad un decimo (0,1% della tassa per giorno) se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza;
- ad un decimo (1,5% della tassa) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- ad un nono (1,67% della tassa) se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
- ad un ottavo (3,75% della tassa) se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza.

La possibilità del ravvedimento operoso viene meno una volta trascorso l'anno di riferimento o qualora venga prima notificato un avviso di accertamento.

6. VIOLAZIONI E SANZIONI

a) Quali sono le possibili violazioni?

Il Concessionario svolge per il Comune anche l'attività di accertamento e pertanto effettua dei sopralluoghi periodici e dei controlli d'ufficio al fine di verificare eventuali violazioni, che, ai sensi degli artt. 12 del D.Lgs. 473/97 e 13 del D.Lgs. 471/97, possono consistere in:

- 1) Mancata presentazione della prescritta dichiarazione entro i termini previsti (omessa dichiarazione);
- 2) Superficie occupata risultante non conforme a quanto inserito nella dichiarazione (infedele dichiarazione);
- 3) Mancato o parziale pagamento oppure pagamento effettuato oltre la scadenza (omesso/tardivo versamento).

A seguito dell'accertata violazione il Concessionario emette, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 296/06, un avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio e contestuale atto di irrogazione sanzioni amministrative e tributarie e lo notifica al contribuente tramite raccomandata A.R.

b) Quali sono le sanzioni applicabili?

- 1) Per omessa dichiarazione: dal 100 al 200 per cento della tassa dovuta con un minimo di € 51, oltre agli interessi ed alle spese;
- 2) Per infedele dichiarazione: dal 50 al 100 per cento della maggiore tassa dovuta, oltre agli interessi ed alle spese;



- 3) Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all'1 per cento della tassa non versata, o versata in ritardo, per ciascun giorno di ritardo; se il pagamento avviene oltre i quindici giorni ma entro novanta giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al 15 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo; se il pagamento avviene a partire dal novantunesimo giorno o non viene effettuato, la sanzione è pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo, oltre agli interessi ed alle spese.

Come già descritto al punto **5.a)**, per quanto riguarda i **ritardati/omessi versamenti**, il contribuente ha la possibilità di versare sanzioni ridotte qualora provveda **spontaneamente** a regolarizzare la propria posizione tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**. In questo caso la sanzione è ridotta:

- ad un decimo (0,1 % della tassa per giorno) se il pagamento avviene entro 15 giorni dalla scadenza;
- ad un decimo (1,5% della tassa) se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- ad un nono (1,67% della tassa) se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza;
- ad un ottavo (3,75% d della tassa) se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza.

È possibile usufruire del ravvedimento operoso anche in caso di **omessa o infedele dichiarazione**, nell'ipotesi in cui il contribuente presenti **spontaneamente** – e, quindi, prima che siano iniziati accessi, controlli o verifiche da parte del Comune o del suo Concessionario – una **dichiarazione tardiva**. In tal caso, unitamente alla tassa dovuta, dovranno essere pagati gli interessi legali maturati e le sanzioni di cui sopra, così ridotte:

- ad un decimo entro 90 giorni dalla data entro la quale doveva essere presentata la dichiarazione;
- ad un ottavo dopo i primi 90 giorni ed entro l'anno.
- Inoltre, anche in questi casi, la possibilità del ravvedimento operoso viene meno una volta trascorso l'anno di riferimento.

c) Cosa fare se si riceve un avviso di accertamento?

- Per ogni informazione riguardante l'avviso ci si può rivolgere all'Ufficio ABACO di riferimento;
- Si può aderire all'avviso di accertamento mediante pagamento entro 60 giorni dal ricevimento e avere in questo modo una riduzione ad $\frac{1}{3}$ delle sanzioni di omessa e/o infedele denuncia;
- Si può presentare istanza di rettifica o annullamento in autotutela, producendo idonea documentazione che giustifichi una revisione dell'imposizione tributaria;
- Si può presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso. Il ricorso, proposto mediante notifica ad Abaco S.p.A., dal 1° luglio 2019 dovrà essere nativo digitale, firmato digitalmente e notificato esclusivamente con modalità telematiche (art. 16-bis D.Lgs. 546/1992 così come modificato dall'art. 16 D.L. 119/2018) all'indirizzo di posta elettronica certificata: info@cert.abacospa.it. L'utilizzo delle modalità telematiche non è obbligatorio per i ricorrenti che stanno in giudizio senza difensore (controversie di valore non superiore ad Euro 3.000,00 determinato al netto di sanzioni ed interessi). In tal caso il ricorso è proposto mediante notifica ad Abaco S.p.A. presso la sede legale o amministrativa sita in Via Risorgimento 91 – 31044 Montebelluna (TV) a norma dell'art. 137 e ss. del c.p.c. oppure mediante consegna, o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art. 16 co. 2 e 3 e art. 20 D.Lgs. 546/1992). Il ricorrente entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso ad Abaco S.p.A., a pena di inammissibilità, deposita nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale l'originale del ricorso previo versamento del contributo unificato.



7. COME OTTENERE UN RIMBORSO DOVUTO

a) Cosa fare per ottenere il rimborso di una tassa pagata e non dovuta?

Per la restituzione di una somma versata erroneamente, è necessario inoltrare all'Ufficio ABACO di riferimento una richiesta scritta, allegando idonea documentazione e l'attestazione dell'errato pagamento.

b) Entro quando va fatta la richiesta?

Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dalla data dell'avvenuto pagamento.

8. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO SULLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ✓ Combinato disposto commi da 639 a 668 (da 662 a 664 le disposizioni per il tributo giornaliero) art. 1 Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014).
- ✓ Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti.
- ✓ Regolamento Generale delle Entrate Tributarie del Comune.
- ✓ D. Lgs. n. 471-472-473 del 1997 e s.m.i.: relativi alla riforma del Sistema Sanzionatorio in materia tributaria.

9. DOVE E A CHI RIVOLGERSI

UFFICIO ABACO DI GRADO (presso Municipio)

-  Ufficio sito in Piazza Biagio Marin n.4, presso il Municipio – 34073 Grado (GO)
-  Tel. 0431 898282
-  E-mail grado.tributiminori@abacospa.it
-  Orari: dal lunedì al venerdì: 10.00 - 12.00

SEDE DI PADOVA

-  Uffici siti in Via Fratelli Cervi, 6 – 35129 Padova (PD)
-  Tel.: 049 625730
-  Fax: 049 8934545
-  Posta certificata all'indirizzo: info@cert.abacospa.it.
Sito internet: www.abacospa.it.